



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Ferrara 06.07.2017

## **ALLA SEGRETERIA GENERALE**

**OGGETTO:** Emendamento alla delibera P.G. 67387/2017 "Approvazione del nuovo regolamento per l'emergenza abitativa ed approvazione di alcune integrazioni al regolamento di assegnazione di cui alla DCC 120451/2015".

### **Premesso:**

- Che la Giunta Comunale ha deliberato di sottoporre all'approvazione del Consiglio la proposta di delibera PG 67387/2017 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento per l'emergenza abitativa nonché l'approvazione di alcune integrazioni al vigente regolamento di assegnazione degli alloggi erp (regolamento approvato con DCC 120451/2015);
- Che la 3° commissione consiliare, nella seduta del 20/06/2017, ha valutato il testo della Delibera P.G. 67387/2017;
- Che dalla discussione che si è svolta è emersa la necessità di variare in alcuni punti il regolamento di emergenza nonché quello di assegnazione;

### **si propone:**

di approvare i seguenti emendamenti alla delibera P.G. P.G. 67387/2017 prevedendo le variazioni di cui appresso, velate con il colore giallo:

### **EMENDAMENTO 1. Modifica dell'art.4 lettera C regolamento emergenza**

Anziché l' attuale formulazione:

#### **C) RICHIEDENTE CHE È IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DI SEPARAZIONE CONIUGALE.**

*In caso di provvedimento del giudice o di altra autorità emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione consensuale o sentenza di separazione giudiziale o provvedimenti indifferibili ed urgenti, che autorizzano i coniugi a vivere separati assunti nell'ambito della procedura in materia di residenza), il coniuge che deve abbandonare l'alloggio può presentare domanda di sostegno purché abbia i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 per l'emergenza abitativa.*

*Il sostegno non viene riconosciuto nei casi in cui il nucleo formato da entrambi i coniugi ne abbia già usufruito in termini di contributo o di assegnazione di alloggio di emergenza abitativa o di Agenzia Casa.*

che sembra escludere dall'assistenza i richiedenti che si trovano in situazione di disagio abitativo per scioglimento dell'unione civile o della convivenza more uxorio, si propone di modificare il testo in questo modo:

**C) RICHIEDENTE CHE È IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DI SEPARAZIONE CONIUGALE OVVERO A SEGUITO DELLO SCIoglimento DELL'UNIONE CIVILE O DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO.**

In caso di provvedimento del giudice o di altra autorità emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione consensuale o sentenza di separazione giudiziale o provvedimenti indifferibili ed urgenti, che autorizzano i coniugi a vivere separati assunti nell'ambito della procedura in materia di residenza), il coniuge che deve abbandonare l'alloggio può presentare domanda di sostegno purché abbia i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 per l'emergenza abitativa-

Possono altresì presentare domanda di assistenza:

- il convivente more uxorio quando la risoluzione del contratto di convivenza (decisa per accordo tra le parti o per volontà unilaterale) sia redatta nelle forme di legge (atto pubblico o scrittura con sottoscrizione autenticata da notaio o da avvocato, a pena di nullità);
- la persona legata da un'unione civile quando lo scioglimento della stessa risulti da volontà manifestata, anche disgiuntamente, dalle parti dinanzi all'ufficiale di stato civile.

Il sostegno non viene riconosciuto nei casi in cui il nucleo formato da entrambi i coniugi o conviventi (more uxorio o legati da unione civile) ne abbia già usufruito in termini di contributo o di assegnazione di alloggio di emergenza abitativa o di Agenzia Casa.

**EMENDAMENTO 2. Modifica dell'art.5 regolamento emergenza**

Anziché l'attuale formulazione

Le domande di sostegno per l'emergenza abitativa, sono ammesse solo per i nuclei che abbiano i requisiti previsti negli articoli precedenti.  
Qualora, a parità di data di esecuzione, non sia possibile accogliere tutte le domande di sostegno, le stesse saranno trattate secondo questi criteri di priorità

presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico;  
presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità pari almeno al 67%;  
presenza nel nucleo familiare di un minore convivente a carico;  
nucleo monogenitoriale  
nucleo familiare in cui almeno un componente abbia 70 anni di età o 65 anni e sia riconosciuto invalido almeno al 67%  
nucleo familiare composto da almeno 5 persone  
per i separati, sentenza di separazione giudiziale o di altra autorità con ordine di rilascio dell'alloggio (o provvedimento indifferibile ed urgente emesso dal Giudice che autorizzi i coniugi a vivere separati) o atto di omologa di separazione consensuale o accordo preso in tal senso dai coniugi nell'atto di separazione

che sembra escludere dai criteri di priorità i richiedenti che si trovano in situazione di disagio abitativo per scioglimento dell'unione civile o della convivenza more uxorio, si propone di modificare il testo in questo modo:

*Le domande di sostegno per l'emergenza abitativa, sono ammesse solo per i nuclei che abbiano i requisiti previsti negli articoli precedenti.*

*Qualora, a parità di data di esecuzione, non sia possibile accogliere tutte le domande di sostegno, le stesse saranno trattate secondo questi criteri di priorità*

*presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico;*

*presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità pari almeno al 67%;*

*presenza nel nucleo familiare di un minore convivente a carico;*

*nucleo monogenitoriale*

*nucleo familiare in cui almeno un componente abbia 70 anni di età o 65 anni e sia riconosciuto invalido almeno al 67%*

*nucleo familiare composto da almeno 5 persone*

*per i separati, sentenza di separazione giudiziale o di altra autorità con ordine di rilascio dell'alloggio (o provvedimento indifferibile ed urgente emesso dal Giudice che autorizzi i coniugi a vivere separati) o atto di omologa di separazione consensuale o accordo preso in tal senso dai coniugi nell'atto di separazione. Lo stesso criterio di priorità opera per i conviventi more uxorio o per i conviventi di unione civile la cui convivenza/unione civile risulti sciolta nelle forme previste dalla legge.*

### **EMENDAMENTO 3. Modifica all'art. 3 regolamento assegnazione**

Anziché l'attuale formulazione

#### **Art. 3**

#### **(Situazioni di emergenza abitativa)**

In condizioni di estrema emergenza abitativa, dovuta

1. a calamità naturali (quali terremoti, esondazioni, scoppi);
2. **ad intervenuta dichiarazione - da parte dei Servizi competenti - dell'inagibilità o dell'antigienicità dell'alloggio di categoria catastale A (escluse A1, A8 ed A9), occupato sulla base di un titolo legittimo (proprietà, locazione registrata, comodato) ;**
3. ad altri eventi che abbiano determinato l'impossibilità di continuare ad utilizzare gli immobili ad uso abitativo;
4. a situazioni di violenza o di maltrattamenti, già denunciati all'Autorità competente;

il Comune, sulla base di idonea documentazione e con motivato provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio competente, previa valutazione dei Servizi socio sanitari, dispone assegnazioni temporanee di alloggi erp prescindendo dai requisiti di cui al presente regolamento ed indipendentemente dalla graduatoria esistente.

**Per tali assegnazioni provvisorie, il Comune può utilizzare alloggi erp che fanno parte della quota (fino ad un massimo del 3% del patrimonio erp totale) di alloggi di edilizia residenziale pubblica di difficile abbinamento definitivo, sottratti temporaneamente alla disciplina ordinaria delle assegnazioni per essere destinati a nuclei familiari in particolari situazioni di emergenza abitativa assistiti ai sensi del regolamento di sostegno all'emergenza abitativa.**

Gli alloggi assegnati per l'emergenza di cui al presente articolo, devono comunque essere adeguati alla composizione del nucleo, salvo che – per indisponibilità di altre soluzioni – non si possano adottare diverse determinazioni.

Le assegnazioni provvisorie disposte ai sensi del presente articolo non possono trasformarsi in assegnazioni definitive e non possono avere durata superiore a due anni (salvo che il nucleo familiare assegnatario provvisorio per le situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1) sia collocato entro le prime 50 posizioni nella graduatoria erp: in tal caso l'assegnazione provvisoria può essere prorogata per un periodo di massimo di ulteriori due anni).

**Sono altresì provvisorie e non possono trasformarsi in assegnazioni definitive, le assegnazioni fatte ai sensi del Regolamento comunale per il sostegno all'emergenza abitativa, per le quali è prevista la stipula di un contratto di locazione di durata massima di 24 mesi non rinnovabili. Alla scadenza del periodo di assegnazione provvisoria, se il nucleo assistito per l'emergenza – ai sensi del relativo regolamento - è in chiamata con la graduatoria per l'assegnazione definitiva, il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio occupato senza applicare la metodologia della matrice sociale.**

**Per le assegnazioni provvisorie disposte ai sensi del presente articolo 3, si applica un canone di locazione determinato sulla base dei medesimi criteri previsti per la determinazione del canone di locazione degli alloggi ERP.**

Per soddisfare particolari e specifiche esigenze abitative connesse in modo particolare a nuovi insediamenti produttivi o di servizio, o ad altri emergenti bisogni abitativi individuati al Tavolo Territoriale di Concertazione, possono essere predisposte delle graduatorie intercomunali.

Tali graduatorie sono formulate con gli stessi criteri e le stesse modalità prima menzionati.

La valenza territoriale è fissata di volta in volta dai Comuni a seconda delle necessità e sulla base di protocolli di intesa redatti con la presenza delle Organizzazioni Sindacali e nei quali verrà indicato anche il Comune che provvederà alla formulazione e gestione della graduatoria.

Per queste graduatorie sono messi a disposizione gli alloggi erp che, decorsi 90 giorni dal momento dell'effettiva disponibilità per il Comune, risultassero oggettivamente non assegnabili per il rifiuto adeguatamente motivato di più concorrenti e per l'impossibilità di utilizzarli per i casi di estrema emergenza abitativa.

in cui non si evidenzia con precisione che l'inagibilità o l'antigienicità (numero 2 comma 1 art. 3) deve non essere imputabile al proprietario o conduttore, si propone di modificare il testo in questo modo:

### **Art. 3 (Situazioni di emergenza abitativa)**

In condizioni di estrema emergenza abitativa, dovuta

5. a calamità naturali (quali terremoti, esondazioni, scoppi);
6. **ad intervenuta dichiarazione - da parte dei Servizi competenti - dell'inagibilità o dell'antigienicità (non imputabile al proprietario o conduttore) dell'alloggio di categoria catastale A (escluse A1, A8 ed A9), occupato sulla base di un titolo legittimo (proprietà, locazione registrata, comodato) ;**
7. ad altri eventi che abbiano determinato l'impossibilità di continuare ad utilizzare gli immobili ad uso abitativo;
8. a situazioni di violenza o di maltrattamenti, già denunciati all'Autorità competente;

il Comune, sulla base di idonea documentazione e con motivato provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio competente, previa valutazione dei Servizi socio sanitari, dispone assegnazioni temporanee di alloggi erp prescindendo dai requisiti di cui al presente regolamento ed indipendentemente dalla graduatoria esistente.

**Per tali assegnazioni provvisorie, il Comune può utilizzare alloggi erp che fanno parte della quota (fino ad un massimo del 3% del patrimonio erp totale) di alloggi di edilizia residenziale pubblica di difficile abbinamento definitivo, sottratti temporaneamente alla disciplina ordinaria delle assegnazioni per essere destinati a nuclei familiari in particolari situazioni di emergenza abitativa assistiti ai sensi del regolamento di sostegno all'emergenza abitativa.**

Gli alloggi assegnati per l'emergenza di cui al presente articolo, devono comunque essere adeguati alla composizione del nucleo, salvo che – per indisponibilità di altre soluzioni – non si possano adottare diverse determinazioni.

Le assegnazioni provvisorie disposte ai sensi del presente articolo non possono trasformarsi in assegnazioni definitive e non possono avere durata superiore a due anni (salvo che il nucleo familiare assegnatario provvisorio per le situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1) sia collocato entro le prime 50 posizioni nella graduatoria erp: in tal caso l'assegnazione provvisoria può essere prorogata per un periodo di massimo di ulteriori due anni).

**Sono altresì provvisorie e non possono trasformarsi in assegnazioni definitive, le assegnazioni fatte ai sensi del Regolamento comunale per il sostegno all'emergenza abitativa, per le quali è prevista la stipula di un contratto di locazione di durata massima di 24 mesi non rinnovabili. Alla scadenza del periodo di assegnazione provvisoria, se il nucleo assistito per l'emergenza – ai sensi del relativo regolamento - è in chiamata con la graduatoria per l'assegnazione definitiva, il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio occupato senza applicare la metodologia della matrice sociale.**

**Per le assegnazioni provvisorie disposte ai sensi del presente articolo 3, si applica un canone di locazione determinato sulla base dei medesimi criteri previsti per la determinazione del canone di locazione degli alloggi ERP.**

Per soddisfare particolari e specifiche esigenze abitative connesse in modo particolare a nuovi insediamenti produttivi o di servizio, o ad altri emergenti bisogni abitativi individuati al Tavolo Territoriale di Concertazione, possono essere predisposte delle graduatorie intercomunali.

Tali graduatorie sono formulate con gli stessi criteri e le stesse modalità prima menzionati.

La valenza territoriale è fissata di volta in volta dai Comuni a seconda delle necessità e sulla base di protocolli di intesa redatti con la presenza delle Organizzazioni Sindacali e nei quali verrà indicato anche il Comune che provvederà alla formulazione e gestione della graduatoria.

Per queste graduatorie sono messi a disposizione gli alloggi erp che, decorsi 90 giorni dal momento dell'effettiva disponibilità per il Comune, risultassero oggettivamente non assegnabili per il rifiuto adeguatamente motivato di più concorrenti e per l'impossibilità di utilizzarli per i casi di estrema emergenza abitativa.

**Per le assegnazioni provvisorie disposte ai sensi del presente articolo 3, si applica un canone di locazione determinato sulla base dei medesimi criteri previsti per la determinazione del canone di locazione degli alloggi ERP.**

Per soddisfare particolari e specifiche esigenze abitative connesse in modo particolare a nuovi insediamenti produttivi o di servizio, o ad altri emergenti bisogni abitativi individuati al Tavolo Territoriale di Concertazione, possono essere predisposte delle graduatorie intercomunali.

Tali graduatorie sono formulate con gli stessi criteri e le stesse modalità prima menzionati.

La valenza territoriale è fissata di volta in volta dai Comuni a seconda delle necessità e sulla base di protocolli di intesa redatti con la presenza delle Organizzazioni Sindacali e nei quali verrà indicato anche il Comune che provvederà alla formulazione e gestione della graduatoria.

Per queste graduatorie sono messi a disposizione gli alloggi erp che, decorsi 90 giorni dal momento dell'effettiva disponibilità per il Comune, risultassero oggettivamente non assegnabili per il rifiuto adeguatamente motivato di più concorrenti e per l'impossibilità di utilizzarli per i casi di estrema emergenza abitativa.

**IL SINDACO**

*Avv. T. Tagliani*